

**Regolamento interno
configurazione CER Tavullia –
Cabina primaria: AC001E00773**

PREMESSO CHE

In data 09/02/2026 è stata costituita la *Comunità di energia rinnovabile - CER Tavullia* (di seguito anche, “Comunità” o “CER” o “Associazione”) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (in seguito, “D. Lgs. 199/2021”), prevedendo altresì che:

- l’Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e potrà attivare una o più configurazioni di comunità energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla deliberazione 727/2022/R/eel e dal relativo Allegato A dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA”), nonché dalle Regole operative per l’autoconsumo diffuso del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (di seguito, “Regole operative del GSE”) e s.m.i..
- il Referente proceda alla gestione di tutti gli atti e le azioni amministrative necessarie alla realizzazione di detta iniziativa direttamente o per mezzo di apposito contratto di servizio esterno;

ciò premesso, si stabilisce e si adotta quanto segue.

*Art. 1
Definizioni*

1.1 Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni, oltre a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a) **Cliente Finale:** è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica;
- b) **Produttore:** è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione;
- c) **Comunità Energetica Rinnovabile (CER):** soggetto giuridico autonomo fondato sulla partecipazione aperta e volontaria, che si basa sulla produzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 199/2021;
- d) **Impianto di produzione:** è l’insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell’energia solare in energia elettrica. Esso comprende l’insieme delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- e) **Potenza dell’Impianto di produzione:** la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto di produzione, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;

- f) **Energia autoconsumata in sito:** è l'energia prodotta dall'Impianto di produzione ed utilizzata istantaneamente dall'unità di consumo collegata fisicamente tramite linea elettrica all'impianto di produzione stesso;
- g) **Energia elettrica immessa:** è l'energia elettrica immessa nella rete dall'Impianto di produzione al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS;
- h) **Energia elettrica prelevata:** è la somma dell'energia elettrica prelevata dai Clienti Finali, membri della CER e facenti parte della configurazione;
- i) **Energia elettrica condivisa:** è in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione che rilevano ai fini della Configurazione, il minimo tra l'Energia elettrica immessa e l'Energia elettrica prelevata ai fini della condivisione;
- j) **Energia elettrica condivisa oggetto di incentivazione:** è l'Energia elettrica condivisa incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all'articolo 8 del D.lgs. 199/2021.
- k) **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l'autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso;
- l) **Servizio per l'autoconsumo diffuso:** è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso ai sensi del D.lgs. 199/2021 e dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall'articolo 8 del D.lgs. 199/2021 finalizzato alla determinazione dell'energia elettrica condivisa oggetto di valorizzazione e di incentivazione;
- m) **Referente:** persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Il Referente gestisce le pratiche di accesso e mantenimento al servizio di autoconsumo diffuso del GSE, riceve i corrispettivi economici (incentivazione e valorizzazione dell'Energia elettrica condivisa), tiene il registro delle adesioni, restando unico responsabile verso la CER e il GSE.

Art 2.

Oggetto e finalità

- 2.1 L'Associazione nel rispetto del D. Lgs. 199/2021 e in applicazione della *Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e/o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari. L'Associazione opera in conformità alla normativa vigente, perseguendo finalità di interesse collettivo, ambientale e sociale.
- 2.2 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna e la gestione operativa della Comunità Energetica Rinnovabile con riferimento alla configurazione afferente all'Area Convenzionale identificata dal codice AC001E00773, ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso previsto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
- 2.3 Il presente Regolamento è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, quali determinati dall'articolo 3 dello Statuto, definendo le modalità e i criteri di riparto dei benefici economici conseguenti dalla condivisione dell'energia a titolo di beneficio mutualistico tra i partecipanti alla configurazione di CER.
- 2.4 Eventuali modifiche al Regolamento potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e saranno presentate e approvate e dall'assemblea degli Associati (di seguito anche, l'"Assemblea") nel rispetto delle disposizioni statutarie applicabili.

*Art 3. Modalità di ammissione,
rinnovo, recesso ed esclusione dei Soci*

3.1 Requisiti

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/2021, possono essere membri dell'Associazione: persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I soggetti che aderiscono all'Associazione (di seguito anche, gli "Associati" o i "Soci") si distinguono in:

a) Socio *Produttore*

soggetto intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il Produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto.

b) Socio *Cliente finale*

soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica.

Fatti salvi i necessari requisiti previsti dalla normativa in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili e a quanto specificato agli articoli 4 e 5 dello Statuto, l'ammissione dei richiedenti a Soci ordinari dell'Associazione prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica, genere o qualsiasi altra condizione personale.

Ai fini dell'adesione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Socio dell'Associazione, sono necessari i seguenti requisiti:

- essere tra le tipologie di soggetti sopra elencati;
- condividere gli scopi e i valori associativi ed accettare le condizioni previste dal presente Regolamento.

Ai fini dell'ammissione alla configurazione e al servizio di autoconsumo diffuso, gli Associati devono:

- essere titolari, a qualunque titolo, di almeno un punto di prelievo di energia elettrica (di seguito anche, "Punto di prelievo" o "**POD**") ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria di trasformazione (Area Convenzionale: AC001E00773);
- dare mandato esclusivo al Referente, ai sensi delle Regole operative del GSE e s.m.i., per la richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso, conferendo apposita delega per il trattamento dei propri dati di consumo/immissione di energia elettrica;
- garantire che ciascun Punto di Prelievo (POD) nella propria titolarità **non risulti inserito, né venga inserito per tutta la durata della partecipazione alla CER**

Tavullia, in altre configurazioni di autoconsumo diffuso.

Per quanto riguarda le **imprese private**, la partecipazione non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Per il soddisfacimento di tale requisito è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Le **grandi imprese** non possono essere soci o membri della CER. Si specifica che ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai fini della definizione di PMI, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate.

3.2 Procedura di richiesta di adesione dei Soci Clienti Finali alla Configurazione

L'adesione all'Associazione avviene su domanda degli interessati da redigersi in conformità al modello cartaceo predisposto dall'Associazione (cd. "Modulo di Adesione") debitamente compilato e sottoscritto, e a cui si allega:

- a) Copia del codice fiscale in corso di validità e dati anagrafici del Cliente Finale;
- b) Copia dell'ultima fattura di fornitura di energia elettrica relativa al POD oggetto di adesione, dalla quale sia chiaramente desumibile il codice POD e l'intestazione della fornitura.

Il Modulo di Adesione e i relativi allegati, sono necessari ai fini:

- della verifica della titolarità del Cliente finale del Punto di Prelievo;
- della verifica dell'appartenenza all'area sottesa alla cabina primaria AC001E00773;
- della predisposizione dell'istanza di accesso al servizio di autoconsumo diffuso della configurazione di CER presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La domanda può essere presentata, altresì, tramite uno strumento digitale che verrà messo a disposizione dall'Associazione.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto e previsti dalla normativa e potrà approvare o rigettare la domanda di ammissione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, il richiedente ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del presente Regolamento. L'adesione all'Associazione implica, pertanto, la piena conoscenza e incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento.

3.3 Decisione sull'ammissione

Sull'ammissione degli Associati decide il Consiglio Direttivo in coordinamento con il soggetto Referente, espletati gli accertamenti sul rispetto dei requisiti previsti dalla

normativa in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili. Il rifiuto di ammissione va sempre adeguatamente motivato.

L'effettiva partecipazione del Socio Cliente Finale alla configurazione, ai fini della condivisione dell'energia e del riconoscimento dei benefici economici previsti dalla normativa vigente, decorre esclusivamente dalla data di accettazione della richiesta da parte del GSE nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso.

3.4 Quote associative

Alla data di approvazione del presente Regolamento non è prevista alcuna quota di adesione né quota associativa annuale per i Soci Produttori e per i Soci Clienti Finali.

Resta salva la facoltà dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, di istituire o modificare eventuali quote associative o contributi a carico delle diverse categorie di Soci, qualora ciò si renda necessario per garantire il funzionamento e la gestione delle attività della Comunità Energetica Rinnovabile.

3.5 Rinnovo annuale dell'adesione

L'adesione del Socio all'Associazione si intende a tempo indeterminato e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso da parte dell'Associato ovvero perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Alla data di approvazione del presente Regolamento non è prevista alcuna quota di rinnovo annuale.

Il mantenimento della partecipazione alla configurazione è subordinato alla permanenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente al Referente eventuali variazioni che possano incidere sulla permanenza del Punto di Prelievo (POD) all'interno della configurazione, secondo quanto previsto all'Art. 4 del presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può rivedere i criteri di ammissione in sede di rendicontazione annuale, alla luce dei benefici economici ottenuti e dei costi sostenuti, presentando le proposte alla Assemblea che le approva unitamente alla rendicontazione.

3.6 Recesso

Ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da trasmettere al Consiglio Direttivo tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante gli altri canali istituzionali indicati dall'Associazione.

Il recesso comporta la cessazione della partecipazione del Socio alla Configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile ai fini del servizio di autoconsumo diffuso erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con conseguente esclusione del relativo Punto di Prelievo (POD) dal perimetro della configurazione.

La cessazione della partecipazione alla Configurazione CER avrà effetto a decorrere dalla data di aggiornamento della configurazione presso il GSE, secondo le tempistiche tecniche previste dalla normativa vigente.

Resta inteso che il Socio recedente non avrà diritto alla restituzione di eventuali contributi o benefici economici già maturati e distribuiti alla data di efficacia del recesso, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di adesione in un momento successivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

3.7 Esclusione

L' esclusione dell'Associato viene decretata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri stabiliti nello Statuto nei seguenti casi:

- quando l'Associato perde i requisiti previsti dalla normativa in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili e a quanto specificato all'art. 5 dello Statuto;
- quando accerti che l'Associato con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività o l'integrità morale dell'Associazione e/o dei suoi membri;
- quando accerti la perdita dei diritti civili in seguito a sentenza penale di condanna.

L'eventuale richiesta di nuova iscrizione dell'Associato espulso sarà valutata dall'Assemblea.

Art. 4 Comunicazioni

Il Socio Cliente Finale si impegna a comunicare tempestivamente alla CER ogni variazione relativa a ciascun Punto di Prelievo (POD) facente parte della configurazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la cessazione della fornitura di energia elettrica;
- il cambio di titolarità del POD (voltura o subentro).

Per gli Associati è attiva una mailing-list informativa, con la quale il Consiglio Direttivo informa in maniera periodica tutti gli iscritti delle attività dell'Associazione e invia le convocazioni dell'Assemblea. L'inserimento è automatico al momento dell'iscrizione. Ove un Associato sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, dovrà farlo presente in sede di iscrizione indicando un recapito postale.

Art 5. Programma eventi / attività

Il programma delle attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea. Tale documento contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate o variate durante l'anno.

Art. 6 Soggetto Referente

6.1 Il Referente gestisce le pratiche di accesso e mantenimento al servizio di autoconsumo diffuso erogato dal GSE, e gli saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE

relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

- 6.2 Il Referente mantiene un registro aggiornato dello stato delle adesioni all'iniziativa, ed è tenuto a tenere costantemente aggiornati i membri della Comunità sull'iniziativa.
- 6.3 Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste, il Referente è tenuto a consentire l'accesso all'impianto di produzione. Eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri tempestivamente.
- 6.4 Il Referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della Configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti.
- 6.5 Inoltre, per l'impianto di produzione, il Referente è tenuto a conservare i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un Organismo competente e tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di accesso al servizio. In fase di richiesta di accesso al servizio dovrà dichiarare che l'impianto è stato realizzato a Regola d'arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in suo possesso. Dovrà, altresì, allegare per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato caratterizzati da marca, modello e potenza, una fotografia della targhetta apposta dal fabbricante (sul retro del modulo o sul componente) recante i dati tecnici del medesimo.
- 6.6 A seguito di apposita istanza per l'accesso al Servizio di autoconsumo diffuso verso il GSE, in caso di esito positivo, dalla data di entrata in esercizio degli impianti di produzione che rilevano ai fini della configurazione, la configurazione di CER potrà beneficiare:
 - del contributo di Incentivazione dell'energia condivisa, per la durata di 20 anni sulla quota dell'energia condivisa dagli impianti di produzione nella disponibilità della Comunità che rispettano i requisiti previsti agli artt. 3-6 del DM MASE n. 414/2023;
 - del contributo di Valorizzazione dell'energia condivisa, senza termini di durata per i benefici apportati al sistema elettrico nazionale per le perdite di rete evitate, ai sensi dell'art. 6 del TIAD, attuativo dell'art. 32, comma 3, lett. a), D.lgs. n. 199/2021;

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione all'energia immessa in rete da ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la Comunità, e contestualmente prelevata dai Clienti Finali nella medesima cabina primaria della configurazione. Si specifica che la Comunità terrà una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà.

- 6.7 Con riferimento alle attività sopracitate, il Referente può svolgerle in modo autonomo oppure richiedere servizi consulenziali a soggetti terzi. In tal caso il Referente rimarrà comunque l'unico responsabile nei confronti dei membri della Comunità e nei confronti del GSE.
- 6.8 il ruolo di soggetto Referente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t) dell'Allegato della delibera ARERA 727/2022/R/eel è attribuito all'associazione "CER TAVULLIA" stessa che tramite apposito modulo ha conferito il potere di operare sul portale del GSE a Marco Bernardini nato a Pesaro il 12/03/1997 (CF. BRNMRC97C12G479L) per l'anno solare

2026, il quale agisce in nome e per conto della CER nei rapporti con il GSE e gli altri enti competenti. Tale mandato sarà tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento. La nomina di un soggetto diverso sarà effettuata con apposito mandato da parte del Presidente della Associazione e avrà durata annuale.

Art. 7

Impianti di produzione e disponibilità dell'energia

- 7.1 Gli accordi relativi alla progettazione, realizzazione, titolarità, gestione, esercizio e manutenzione di ciascun Impianto di produzione che rileva ai fini della configurazione della Comunità Energetica Rinnovabile, nonché alla messa a disposizione dell'energia elettrica immessa in rete ai fini della condivisione, sono disciplinati da specifico accordo tra la CER e il relativo soggetto Produttore.

Eventuali oneri, costi o corrispettivi connessi alla partecipazione dell'Impianto alla configurazione della CER sono regolati esclusivamente nel suddetto accordo contrattuale.

Il Produttore mantiene ogni diritto di disporre e valorizzare l'energia immessa in rete secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, inclusa la stipula di apposita convenzione di ritiro dedicato con il GSE o la valorizzazione a mercato.

- 7.2 L'eventuale energia elettrica prodotta dall'Impianto e autoconsumata fisicamente presso il sito di produzione (c.d. "*Autoconsumo fisico*") resta nella piena disponibilità del Produttore.

L'Autoconsumo fisico determina una riduzione dei prelievi di energia dalla rete dell'utenza elettrica a cui l'Impianto di Produzione è connesso, comportando un conseguente risparmio sulla spesa per la fornitura di energia elettrica del Cliente Finale. Qualora il Cliente Finale e il Produttore non coincidano, la regolazione economica dell'Autoconsumo fisico è disciplinata da specifici accordi tra il Produttore e il Cliente Finale, restando la CER estranea ai relativi rapporti giuridici ed economici.

Art. 8

Accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e gestione delle somme erogate

- 8.1 Istanza per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso

A seguito di apposita istanza presentata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, la CER accede al servizio per l'autoconsumo diffuso.

In tale qualità, il Referente provvede alla gestione dei rapporti con il GSE connessi alla Configurazione, tra cui l'inserimento dei dati dei Soci Clienti Finali (e relativi POD) e degli Impianti di Produzione.

- 8.2 Erogazione dei contributi per l'energia condivisa da parte del GSE

A seguito dell'attivazione del servizio di autoconsumo diffuso, il GSE eroga i **contributi per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa** all'interno della configurazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle regole applicative

del GSE. Tali somme sono incassate dalla CER stessa per conto dei membri facenti parte della configurazione, e non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi rese dalla CER nei confronti dei membri, né remunerazione di capitale o distribuzione di utili.

8.3 Costi per il funzionamento e per la gestione della CER

La CER utilizza prioritariamente le somme di cui al comma precedente per la copertura dei costi sostenuti dall'Associazione per l'accesso e il mantenimento del servizio per l'autoconsumo diffuso, nonché per il perseguimento delle finalità statutarie. Le eventuali trattenute operate a tal fine costituiscono modalità di copertura dei costi istituzionali della CER e non integrano corrispettivi per prestazioni specifiche rese ai membri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra tali costi:

- eventuali costi sostenuti per la gestione amministrativa dei rapporti contrattuali con i Produttori ai fini della partecipazione degli Impianti alla configurazione;
- i costi per la gestione tecnico-amministrativa della CER (quali, a titolo esemplificativo, compensi per fornitori di servizi, consulenze contabili o fiscali, eventuali spese legali e amministrative);
- le spese per iniziative di comunicazione, sensibilizzazione o promozione delle attività della CER;
- gli eventuali rimborsi spese riconosciuti ai membri o agli organi sociali, se e nella misura prevista dal presente Regolamento;
- il pagamento di imposte, tasse e oneri fiscali eventualmente dovuti per legge o in relazione alle attività della CER.

8.4 Quota **residua dei benefici economici**

L'eventuale **quota residua** delle somme erogate dal GSE per la **valorizzazione e per l'incentivazione dell'energia condivisa**, al netto dei costi di funzionamento dell'Associazione, può essere attribuita ai singoli Soci.

La definizione della quota residua attribuibile a ciascun Socio è effettuata su base annua, in **proporzione al contributo del singolo Punto di Prelievo (POD)** all'energia elettrica condivisa. Il contributo spettante al singolo Socio è calcolato su base oraria, quale rapporto tra l'energia elettrica prelevata dalla rete dal singolo Cliente Finale e l'energia elettrica complessivamente prelevata all'interno della configurazione nel medesimo intervallo temporale, sulla base dei dati a consuntivo resi disponibili dal GSE.

In assenza di diversa deliberazione, il contributo spettante al singolo Socio Cliente Finale con **POD a uso domestico** è ripartito come segue:

- *80% erogato al Cliente Finale domestico*
- *20% destinato a finalità sociali.*

Il contributo spettante al singolo Socio Cliente Finale con **POD a uso non domestico** è ripartito come segue:

- *50% erogato al Cliente Finale non domestico*
- *50% destinato a finalità sociali.*

A livello aggregato, i contributi calcolati per le **imprese**, non potranno comprendere l'eventuale importo della **tariffa premio eccedentaria** riconosciuta sull'energia elettrica condivisa oggetto di incentivazione **di cui al successivo articolo 8.5**. Pertanto, la quota erogata alle imprese potrà essere rideterminata a favore delle finalità sociali per rispettare tale previsione.

La **ripartizione** della quota residua avviene con **cadenza annuale**, successivamente al conguaglio effettuato dal GSE – normalmente previsto entro il 15 maggio dell'anno successivo – e previa approvazione del rendiconto economico dell'Associazione.

Le somme erogate ai singoli Clienti Finali rappresentano il ritorno mutualistico dei benefici generati dalla condivisione dell'energia, in coerenza con la natura non lucrativa dell'Associazione.

8.5 Eventuale **quota eccedentaria** della tariffa premio

Tenuto conto di quanto previsto al precedente articolo 8.4 e ai sensi della normativa vigente, l'eventuale importo della **tariffa premio eccedentaria riconosciuta sull'energia elettrica condivisa** oggetto di incentivazione è destinato, nel rispetto delle disposizioni applicabili, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o al finanziamento di finalità sociali aventi ricadute sui territori in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La definizione dei progetti con **finalità sociale** è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità statutarie dell'Associazione, secondo indicazione del Comune di Tavullia, dando priorità ai progetti che riguardano la frazione di Babbucce.

Tali finalità sociali potranno prevedere, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:

- sostegno a **progetti di efficienza energetica** e sostenibilità ambientale sul territorio;
- attività di educazione, formazione o sensibilizzazione sul tema dell'energia condivisa e delle energie rinnovabili;
- investimenti in infrastrutture o **servizi di interesse collettivo** legati alla comunità locale;
- qualsiasi altra iniziativa coerente con le finalità sociali e statutarie dell'Associazione.

8.6 Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche alle modalità e ai criteri di utilizzo delle somme erogate dal GSE in sede di rendicontazione annuale, che sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea unitamente al rendiconto economico.

Art. 9

Norme applicabili

In ogni caso di conflitto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dello Statuto, queste ultime prevarranno.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei membri con delibera a maggioranza qualificata, su proposta del Consiglio Direttivo o del Referente.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni statutarie dell'Associazione e la normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Tabella 1 – Impianti di Produzione da inserire nella configurazione

ID Impianto	Potenza impianto	Indirizzo Sito Installazione	Produttore	Area Convenzionale (cabina primaria)
Impianto fotovoltaico Discarica Babucce	Circa 900 kW	Località Ca' Asprete, 14A, 61010 Tavullia PU	Green Factory srl – produttore terzo (Gruppo Hera)	AC001E00773